



c.f. 00422760033  
tel. (0324) 61003

# Comune di Crodo

## Provincia del Verbano Cusio Ossola

Via Pellanda, 56  
28862 CRODO (VB)

### AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 53

DEL 06/05/2026

Oggetto: **RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ALLA DITTA MAGGIOLI TRIBUTI S.P.A. - GESTIONE DELLE ENTRATE. CIG BB65480C38**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Nominato con decreto del Sindaco n. 9 del 02/09/2024*

Premesso che l'art.1 comma 2 del regolamento della riscossione coattiva stabilisce che "la riscossione coattiva delle entrate proprie può essere esercitata direttamente dall'Ente o affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi secondo le modalità previste dalla legge e può essere alternativamente effettuata:

- a mezzo ruolo coattivo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, - tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 per le fattispecie residuali riconducibili a crediti maturati prima dell'entrata in vigore della Legge 160/2019;
- con affidamento a soggetti iscritti nell'albo così come previsto dall'art. 53 del Dlgs 446/97";

Tenuto conto che la legge 160/2019 ha introdotto, dal 1° gennaio 2020, lo strumento dell'accertamento esecutivo che non necessita più della fase ingiuntiva;

Ritenuto indispensabile proseguire con l'adozione di altre vie giuridicamente consentite per un recupero più efficace dei crediti dell'Ente;

Considerato che l'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 prevede diverse forme e soggetti a cui poter affidare la riscossione dei tributi e delle altre entrate, per i quali gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di addivenire al pagamento nel termine loro assegnato;

Accertato che l'attività di riscossione richiede particolari conoscenze e strutture che rendono preferibile l'affidamento a soggetti terzi con idonea professionalità e requisiti tra i quali l'iscrizione all'"Albo dei Soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi, di riscossione degli stessi e di altre entrate degli Enti Locali" istituito presso il Ministero delle Finanze ai sensi dell'articolo 53 D.lgs. 446/1998;

Valutata la necessità di affidare ad una società esterna l'incarico di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, anche perché volendo operare nella riscossione diretta dei propri crediti patrimoniali è necessario avvalersi di competenze legali e procedurali che normalmente non sono presenti all'interno dell'Ente;

Dato atto che all'interno dell'Ente non è possibile, né conveniente sul piano economico, implementare un nuovo servizio di riscossione coattiva, per carenza di personale con specifica professionalità di tipo esattoriale (funzionari della riscossione in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di Ufficiale della riscossione), nonché legale, essendo noto che l'attività di riscossione coattiva richiede notevoli sforzi e competenze di tipo strettamente legale per far fronte agli eventuali contenziosi giurisdizionali, tenuto anche conto che l'articolazione della struttura del Servizio tributo ha una dotazione organica sottodimensionata rispetto alle effettive necessità;

Preso atto che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997 e oggi in virtù

dell'articolo 7, comma 2, lett. gg-quater) D.L. 70/2011 come convertito in legge 106/2011 e modificato con legge 214/2011, sono legittimati a procedere direttamente all'esercizio dell'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate e che in tal caso l'unico strumento giuridico utilizzabile è quello dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973;

Evidenziato che l'affidamento dell'incarico del servizio di riscossione coattiva ha come obiettivo principale la velocizzazione delle procedure di riscossione e pertanto la realizzazione degli importi accertati e mantenuti a bilancio nella gestione dei residui anche alla luce dei rilievi operati dalla Corte dei Conti ai Comuni in merito all'anzianità degli stessi;

Tenuto conto che l'attività di riscossione coattiva delle entrate è un'attività fondamentale per fronteggiare l'esigenza di incrementare le entrate del Comune alla luce dei progressivi tagli ai trasferimenti da parte dello Stato;

Dato atto che con determina U.C. n.52 del 14.9.2018 veniva affidato in via sperimentale il servizio di supporto alla riscossione coattiva dei tributi alla M.T. S.p.A. (Maggioli Tributi S.p.A.) avente sede in Sant'Arcangelo di Romagna (RN), CAP 47822, P.IVA: 02638260402;

Richiamata la determina U.C. n.85 del 05.11.2020 che prevedeva l'affidamento per altri 36 mesi;

Richiamata altresì la determina U.C. n.101 del 08.11.2023 con la quale è stato rinnovato, per ulteriori 24 mesi, l'affidamento alla ditta M.T. S.p.A. per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali;

Ravvisata la necessità di provvedere a portare a termine gli atti rimasti sospesi al fine di evitare la prescrizione degli stessi con rischio di inesigibilità da parte dell'ente e conseguente perdita di gettito e di procedere all'attivazione sperimentale della riscossione coattiva in forma diretta dei crediti derivanti dal mancato pagamento dei tributi IMU, TARI e altre entrate dell'ente;

Considerato che, al fine di abbreviare i tempi, e visto che l'affidamento in oggetto non supera la soglia dei € 40.000,00 elevata a € 150.000,00 dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020, si sceglie di utilizzare lo strumento della trattativa diretta, al fine di far ultimare le attività alla società M.T. S.p.A., che ha già tutte le informazioni necessarie (atti emessi e varie procedure avviate sugli stessi) e quindi portare a compimento con successo e in tempi brevi l'attività avviata a suo tempo e nel contempo limitare gli errori e la perdita di informazioni;

Visto il D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78) ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 dispone che per servizi e forniture di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto "anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Dato atto che con il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e il succitato comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 dispone che: "all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »".

Atteso che per l'acquisto oggetto della presente determina non ricorrono i presupposti di cui al succitato articolo 1 comma 130 L. 145/2018;

Visto che nel criterio di individuazione del contraente sono stati valutati anche alcuni requisiti di carattere generale quali:

- idoneità professionale;
- capacità economico e finanziaria;
- capacità tecnica professionale;
- iscrizione all'ALBO;

Vista l'offerta presentata dalla ditta M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN) pervenuta al prot. n.2946 del 21/04/2026, che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi che l'offerta presentata dalla ditta M.T. S.p.A. di Santarcangelo di Romagna (RN), possa essere accolta in quanto presenta i requisiti richiesti sia per la congruità dell'offerta che per la competenza e affidabilità della stessa;

Valutata la durata dell'incarico a supporto in mesi 24, questo per poter espletare completamente la procedura;

Dato atto che si stima una spesa prevista per il servizio in oggetto da corrispondere alla ditta come configurato ai punti precedenti, e cioè per questa prima fase, ammontante a presunti € 1.500,00 + IVA per ogni esercizio finanziario;

Tenuto conto che la normativa (art. 1 comma 792 L 160/19) prevede che: "l'avviso di accertamento relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi devono recare espressamente l'indicazione del soggetto che procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata" ed è quindi necessario individuare il soggetto cui affidare la riscossione coattiva da menzionare sull'avviso di accertamento;

Visti:

- il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s m.i.;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità di questo Ente;
- il Bilancio di Previsione ed i relativi allegati;
- il P.E.G. relativo all'esercizio finanziario.

## D E T E R M I N A

- 1) Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono riportate e approvate, di affidare a supporto dell'ente la gestione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, per 24 mesi al fine di concludere tutta la procedura alla ditta M.T. S.p.A. con sede Santarcangelo di Romagna (RN), Via Del Carpino n.8, alle condizioni operative ed economiche previste sull'offerta economica allegata, con decorrenza dalla data odierna;
- 2) Di imputare la conseguente spesa per ogni l'annualità 2026 2027, ammontante in presunti € 1.500,00 + IVA annui; per un totale di € 3.660,00, come segue:

Esercizio esigibilità	Imp.	Cod. Mecc.	Voce	Cap.	Art.	Macroagr.	Identificativo Conto FIN (V liv. Piano dei conti)	Importo €	CIG
2026	345	01041	360	2	1	103	U.1.03.02.16.999	1.830,00	BB65480C38
2027	345	01041	360	2	1	103	U.1.03.02.16.999	1.830,00	BB65480C38

- 3) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione solo dopo l'effettivo incasso da parte dell'ente delle posizioni accertate e quindi solo relativamente ai provvedimenti emessi e pagati e su presentazione di regolare fattura con allegato relativo rendiconto;
- 4) Di dare atto che il Codice identificativo di gara, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori alla presente fornitura, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.L. 187/2010, affinché venga indicato obbligatoriamente nelle fatture che verranno emesse è indicato nell'oggetto.
- 5) Di trasmettere la presente al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
- 6) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 7, e 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di contabilità.

Il Responsabile del Servizio  
Firmato Digitalmente  
Dott. Oscar MADER